

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Provincia di Arezzo

GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 30.09.2016

REG. VERBALI N. 87

ORIGINALE

L'anno duemilasedici, alle ore 14,45 del giorno 30 del mese di settembre presso la sede del Comune, convocata con le modalità previste dallo Statuto, la Giunta si è riunita sotto la Presidenza di Paolo Agostini, Sindaco..

Sono presenti e assenti:

Paolo Agostini	Sindaco	Pres.
Antonio Fani	Assessore	Pres.
Mario Forciniti	Assessore	Pres.

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale **Dott. Del Pianta Giuseppe**.

IL PRESIDENTE

Accertata la presenza del numero legale con le modalità previste dallo Statuto, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento aente per oggetto:

**CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIALE ITALIA.
APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che la Legge 07.12.2000 n. 383 disciplina le formazioni associate e l'esercizio da parte delle stesse di attività di rilevanza sociale;
- che l'art.3 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- che l'art. 3 comma 5 del citato D.Lgs. consente di espletare le proprie funzioni anche attraverso attività di iniziativa autonoma dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

CONSIDERATO:

- che il patrimonio comunale dispone di edifici che potrebbero essere utilizzati per lo svolgimento di attività pubbliche o private;
- che fra questi è compresa la palestra delle scuole situata in viale Italia del capoluogo;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 39/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione per la concessione in uso di locali che forniscono l'indicazione delle condizioni essenziali che disciplineranno il rapporto tra le parti, dando atto che il testo della convenzione potrà essere ampliato di volta in volta per adattarsi a particolari esigenze, ma non potrà subire riduzioni nei suoi contenuti minimi.

DATO ATTO che, in via sperimentale, nel corso dell'anno 2015/16 un'Associazione non era tenuta a versare il canone mensile in quanto si è presa l'onere di effettuare le spese di pulizia dei locali anche per conto degli altri utilizzatori con l'impegno che, qualora l'importo dei costi effettivi sostenuti dall'ente non fosse stato coperto da quanto versato dalle altre Associazioni, la stessa avrebbe versato quanto necessario a ricoprire il totale della spesa sostenuta dall'Ente.

RILEVATO che il sistema adottato ha dato risultati soddisfacenti e pertanto si ritiene opportuno proseguire su questa tipologia di concessione.

DATO ATTO:

- che, secondo quanto riportato nella deliberazione GC 39/2016, gli schemi di convenzione approvati possono essere ampliati di volta in volta per adattarsi a particolari esigenze, non subendo riduzioni nei contenuti minimi;
- che in questo caso è necessario individuare due tipologie di convenzione delle quali, una per il solo utilizzo della struttura ed una per l'utilizzo comprensivo dell'onere delle spese di pulizia per conto degli altri utilizzatori.

CONSIDERATO pertanto opportuno approvare i due schemi di convenzione e concedere in uso i locali della palestra comunale finalizzati allo svolgimento di attività sportive rivolte ai giovani ed agli adulti e quindi di rilevanza sociale e culturale, alle associazioni che hanno presentato richiesta, demandando al Responsabile del servizio interessato gli atti consequenti, incluso il perfezionamento dei testi di convenzione.

RITENUTO che concederne l'utilizzo per specifiche finalità, possa contribuire non solo alla valorizzazione dell'immobile, ma alla promozione delle attività del territorio, finalità rientrante a pieno titolo in quelle enunciate dall'art.3 comma 2 sopra citato;

VISTE le richieste pervenute al protocollo dell'ente da parte di Associazioni sportive intese ad ottenere la disponibilità della palestra comunale.

RICHIAMATO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/00.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), parere allegato all'originale;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

- 1) di affidare in concessione, per i motivi espressi in premessa, alle Associazioni di cui all'allegato "A" l'uso dei locali della palestra comunale di Viale Italia, finalizzandolo allo svolgimento di attività sportive rivolte ai giovani ed agli adulti.
- 2) di approvare gli schemi di convenzione, allegati B (con onere di pulizia) e C (corresponsione di canone orario), che regolano i rapporti tra le parti, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che la convenzione sarà redatta nella forma della scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 6 del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii.;
- 4) di demandare all'ufficio competente tutti gli adempimenti conseguenti ivi compresa la predisposizione del testo convenzionale;
- 5) di autorizzare sin d'ora il Responsabile dell'Area competente alla sottoscrizione della convenzione ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, CON SUCCESSIVA ED UNANIME FAVOREVOLE VOTAZIONE, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D. LG N. 267/2000 DISPONENDO ALTRESI' LA COMUNICAZIONE IN ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI EX ART. 125 DEL D. LGS. N. 267/2000.



P.zza Piave n. 38-39
52018 – Castel S. Niccolò (AR)
Tel.: 0575/571025
Fax: 0575/571026
Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Alla Giunta Comunale

Proposta di adozione provvedimento avente per oggetto:

Concessione in uso dei locali della palestra Comunale di Viale Italia.

PREMESSO che la Legge 07.12.2000 n. 383 disciplina le formazioni associate e l'esercizio da parte delle stesse di attività di rilevanza sociale;

RICHIAMATI:

- l'art.3 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- l'art. 3 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che consente di espletare le proprie funzioni anche attraverso attività di iniziativa autonoma dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

CONSIDERATO che il patrimonio comunale dispone di edifici che potrebbero essere utilizzati per lo svolgimento di attività pubbliche o private, inclusa la palestra comunale di Viale Italia.

RITENUTO che concederne l'utilizzo per specifiche finalità, possa contribuire non solo alla valorizzazione dell'immobile, ma alla promozione delle attività del territorio, finalità rientrante a pieno titolo in quelle enunciate dall'art.3 comma 2 cit.;

VISTE le richieste pervenute al protocollo dell'ente da parte di Associazioni sportive intese ad ottenere la disponibilità della palestra comunale.

DATO ATTO che per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale sono stati dettati i principi riportati negli schemi di convenzione approvati con Deliberazione GC n. 39 del 13.05.2016.

DATO ATTO che, in via sperimentale, nel corso dell'anno 2015/16 un'Associazione non era tenuta a versare il canone mensile, in quanto si è presa l'onere di effettuare le spese di pulizia dei locali anche per conto degli altri utilizzatori con l'impegno che, qualora l'importo dei costi effettivi sostenuti dall'ente non fosse stato coperto da quanto versato dalle altre Associazioni, la stessa avrebbe versato quanto necessario a ricoprire il totale della spesa sostenuta dall'Ente.

RILEVATO che il sistema adottato ha dato risultati soddisfacenti e pertanto si ritiene opportuno proseguire su questa tipologia di concessione.

DATO ATTO:

- che, secondo quanto riportato nella deliberazione GC 39/2016, gli schemi di convenzione approvati possono essere ampliati di volta in volta per adattarsi a particolari esigenze, non subendo riduzioni nei contenuti minimi;
- che in questo caso è necessario individuare due tipologie di convenzione delle quali, una per il solo utilizzo della struttura ed una per l'utilizzo comprensivo dell'onere delle spese di pulizia per conto degli altri utilizzatori.

CONSIDERATO pertanto opportuno approvare i due schemi di convenzione e concedere in uso i locali della palestra comunale finalizzati allo svolgimento di attività sportive rivolte ai giovani ed agli adulti e quindi di rilevanza sociale e culturale, alle associazioni che hanno presentato richiesta, demandando al Responsabile del servizio interessato gli atti consequenti, incluso il perfezionamento dei testi di convenzione.

RICHIAMATO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/00.

SI PROPONE

- 1) di affidare in concessione, per i motivi espressi in premessa, alle Associazioni di cui all'allegato "A" l'uso dei locali della palestra comunale di Viale Italia, finalizzandolo allo svolgimento di attività sportive rivolte ai giovani ed agli adulti.
- 2) di approvare gli schemi di convenzione per regolare i rapporti tra le parti, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) di dare atto che la convenzione sarà redatta nella forma della scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 6 del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii.;
- 4) di demandare all'ufficio competente tutti gli adempimenti consequenti ivi compresa la predisposizione del testo convenzionale;

Dalla Residenza Municipale, li 29.09.2016

Il Responsabile dell'Istruttoria

Marta Fabbrini

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n.267/00.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Ing. Antonio Farin)

"A"

	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO
15:00-15:30	ARNOPOLIS				ARNOPOLIS	TENNIS 14,30-15,30
15.30-16.00						
16:00-16:30		AUSER		AUSER		
16:30-17:00						
17:00-17:30						
17:30-18:00						
18:00-18:30		KARATE		KARATE		
18:30-19:00		KARATE	ARNOPOLIS	KARATE		
19:00-19:30				KARATE		
19:30-20:00					ARNOPOLIS	
20:00-20:30						
20:30-21:00						
21:00-21:30						
21:30-22:00			VIGNALI			
22:00-22:30						
22:30-23:00						

“B”

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLÒ

PROVINCIA DI AREZZO

Oggetto: CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ

COMUNALE SITI PRESSO PALESTRA COMUNALE

L'anno **2016**, il giorno **01** del mese di **OTTOBRE** in Castel San Niccolò,

TRA

il **Comune di Castel San Niccolò**, nella persona dell'**ING. ANTONIO FANI**

in qualità di responsabile dell'Area Manutenzione e LL.PP., con funzioni di

gestione e di direzione e dei servizi, domiciliato per la carica in Castel san

Niccolò, Piazza Piave, 38/39, codice fiscale 00133400515 (denominato

COMUNE)

E

IL Sig. _____, quale rappresentante legale della Associazione

sportiva Dilettantistica _____, con sede in _____,

codice fiscale _____: (denominato ASSOCIAZIONE)

PREMESSO

Che con nota n. prot. _____ del _____ l'Associazione aveva fatto

a questo ente richiesta di utilizzo dei locali della palestra comunale per attività

sportiva;

Che con la Deliberazione n. _____ del _____ è stato stabilito di

consentire alla predetta Associazione l'utilizzo dell' immobile di proprietà

comunale PALESTRA COMUNALE, qualificato dall'Ente Locale come

immobile strumentale all'esercizio di un'attività commerciale ai fini

dell'Imposta sul valore aggiunto;

Con la presente scrittura privata a ad ogni effetto di legge

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1

Il Comune, in qualità di proprietario, concede all'Associazione l'uso del locale comunale posto in VIALE ITALIA ed individuata in colore rosso nell'allegata planimetria per il periodo dal _____ al _____ alle condizioni di cui ai successivi articoli.

ART. 2

L' Associazione potrà utilizzare il locale comunale sopraindicato nei giorni e nelle ore indicate in calce al presente atto.

In presenza di fatti e circostanze gravi ed assolutamente imprevedibili al momento della stipula oppure in presenza di un reiterato o grave mancato rispetto degli impegni sottoscritti, ciascuna delle parti potrà altresì, previa diffida, recedere anticipatamente dalla presente convenzione, con comunicazione scritta adeguatamente motivata, efficace dal ricevimento della lettera raccomandata.

ART. 3

Il locale si concede esclusivamente per svolgere le attività proprie dell'Associazione con divieto di sublocazione e cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione d'uso. Le parti si danno reciprocamente atto che i locali sono di proprietà comunale, per cui il Comune ha il pieno titolo e diritto di utilizzare detti locali prioritariamente in caso di necessità.

Sono a carico dell' associazione le spese per tutte le utenze e le spese correnti connesse all'utilizzo dei locali. L'Associazione provvederà alla pulizia e al riordino del locale al termine di ciascun utilizzo, oltre che agli interventi di

manutenzione ordinaria (quali ad esempio sostituzione di lampadine).

ART. 4

In considerazione dell'attività svolta nei locali oggetto di concessione per l'utilizzo della struttura, in sostituzione del canone orario, l'Associazione si accorda con il Comune per svolgere il servizio di pulizia dei locali, anche per conto di tutti gli altri utilizzatori della palestra, ivi compresi l'Istituto Comprensivo "Alto Casentino" e l'A.F.A (Attività Fisica Adattata), per un importo complessivo presunto di € 2.500,00.

Rimane inteso che, a fine concessione il Comune si riserva di chiedere all'Associazione una quota "una tantum" da versare, qualora il calcolo a consuntivo sui costi sostenuti dall'ente sia superiore a quanto preventivato in sede di stipula della presente convenzione.

In particolare all'Associazione verrà richiesto un contributo qualora l'importo dei costi effettivi sostenuti dall'ente non sia coperto da quanto versato dalle altre Associazioni che utilizzano la palestra (al netto delle spese di pulizia di € 2.500,00 e con l'esclusione di quanto consumato dall'Istituto Comprensivo e dall'AFA).

L'inosservanza delle suddette obbligazioni non potrà in alcun caso essere giustificata dall'Affidatario come compensativa di eventuali contributi che il Comune debba erogare all'Affidatario medesimo e per l'espletamento di particolari attività di promozione e avviamento allo sport.

Si precisa che i conteggi effettuati dall'ente terranno conto delle note pervenute all'ufficio protocollo con le quali l'Associazione comunicherà l'eventuale non utilizzo della palestra.

Qualora l'Associazione non comunichi tali circostanze almeno 4 giorni

prima, verrà accreditato alla stessa il costo per l'utilizzo della struttura anche nel caso che la stessa non sia stata effettivamente utilizzata, in quanto l'ente, non avvisato preventivamente, avrà comunque dovuto provvedere al riscaldamento dei locali.

ART. 5

I locali si consegnano in buono stato di conservazione ex-art. 1575 Cod. Civ., salvo prova contraria da fornirsi entro otto giorni dalla sottoscrizione.

E' proibito all' Associazione, senza preventivo consenso scritto del Comune, di eseguire mutamenti o migliorie nei locali e negli impianti in essi esistenti; di porre fissi ed infissi nei muri.

E' altresì proibito all' Associazione di utilizzare il locale per attività di promozione, vendita o a qualunque altro scopo di lucro.

ART. 6

(IN CASO DI ASSOCIAZIONE NON REGISTRATA)

Il Sig. _____, a nome dell'Associazione è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per ogni e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata. Lo stesso Sig. _____ esonera ampiamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del Comune stesso.

OVVERO

(IN CASO DI ASSOCIAZIONE REGISTRATA)

L'Associazione è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per ogni e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata. L'Associazione esonera ampiamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o

indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del Comune stesso.

ART. 7

Il Comune si riserva la facoltà, per proprie comprovate esigenze, di stabilire dei cambiamenti negli orari di utilizzo dei locali, come indicato in calce alla presente convenzione.

ART. 8

L'inadempienza da parte dell' Associazione alle condizioni contenute nella presente convenzione comporterà ipso iure la risoluzione del rapporto. Ove il Comune dovesse consentire l'uso dei locali ad altri, questo avverrà in modo da non turbare l'attività di quelli già convenzionati, ai quali l'Amministrazione Comunale, per correttezza, si impegna a fornire debita comunicazione.

Art. 9

Entro dieci giorni dalla firma della presente convenzione o da eventuali variazioni successive, l'Affidatario comunicherà all'ufficio competente del Comune il nominativo del soggetto individuato quale "responsabile" e che come tale costituirà il referente per tutti i rapporti tra Comune e Affidatario in ordine all'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione.

Art. 10

Chiunque causi con la propria condotta dolosa o colposa danni alla struttura è tenuto a rifondere il relativo danno al soggetto tenuto a provvedere alla relativa riparazione.

Sarà compito del "responsabile" informare costantemente gli organi del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, degli eventuali

danneggiamenti causati da terzi, dei provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.

Art. 11

Fanno carico al Comune tutte le opere di manutenzione straordinaria.

Al fine di consentire al Comune di programmare per tempo quanto di propria competenza, il "responsabile" dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto all'ufficio comunale competente ogni notizia utile ad evidenziare situazioni che rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria.

Eventuali danni o disfunzioni imputabili all'omessa o ritardata comunicazione di cui sopra saranno addebitati all'Affidatario.

Art. 12

Previa autorizzazione scritta del Comune l'Affidatario potrà richiedere di apportare eventuali migliorie ai locali addossandosi, in tutto o in parte, i relativi costi.

Art. 13

E' facoltà dell'Affidatario recedere anticipatamente dal rapporto dandone preavviso di almeno tre mesi all'Ente e motivandone le ragioni.

L'affidamento può essere revocato da parte dell'Ente prima della scadenza prevista, al verificarsi di una delle seguenti condizioni e senza alcun compenso a titolo di indennizzo da parte della stessa:

- realizzazione di interventi sulla struttura senza il rispetto della normativa vigente e senza disporre delle autorizzazioni dell'Ente;
- mancata osservanza degli obblighi assunti con la convenzione;
- aver procurato danni;

- non fruibilità prolungata dell’immobile;
- rilevanti motivi di interesse pubblico che comportino la risoluzione parziale o totale del rapporto.
- mancato pagamento dei canoni o delle quote dovute.

ART. 14

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle altre leggi in vigore e degli usi e consuetudini locali in tema di locazioni.

Art. 15

Tutte le spese inerenti il presente contratto sono a carico dell’Affidatario.

L’Ente opta, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8) del Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 35, comma 8, lett. a), n. 1) del Dl. n. 223/06, convertito dalla Legge n. 248/06, per l’imposizione ai fini Iva del rapporto.

Il presente atto viene riconosciuto dalle parti contraenti perfettamente conforme alle loro volontà e viene dalle stesse letto e sottoscritto in segno di approvazione qui di seguito:

ORE DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA: n.

Letto, confermato e sottoscritto con accettazione espressa di tutti gli articoli.

il RESPONSABILE

il PRESIDENTE

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLÒ

PROVINCIA DI AREZZO

Oggetto: CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ

COMUNALE SITI PRESSO PALESTRA COMUNALE

L'anno 2016, il giorno 01 del mese di OTTOBRE in Castel San Niccolò,

TRA

il **Comune di Castel San Niccolò**, nella persona dell'ING. ANTONIO FANI

in qualità di responsabile dell'Area Manutenzione e LL.PP., con funzioni di

gestione e di direzione e dei servizi, domiciliato per la carica in Castel san

Niccolò, Piazza Piave, 38/39, codice fiscale 00133400515 (denominato

COMUNE)

E

IL Sig. _____, quale rappresentante legale della Associazione

sportiva Dilettantistica _____, con sede in _____,

codice fiscale _____ : (denominato ASSOCIAZIONE)

PREMESSO

Che con nota n. prot. _____ del _____ l'Associazione aveva fatto

a questo ente richiesta di utilizzo dei locali della palestra comunale per attività

sportiva;

Che con la Deliberazione n. _____ del _____ è stato stabilito di

consentire alla predetta Associazione l'utilizzo dell' immobile di proprietà

comunale PALESTRA COMUNALE, qualificato dall'Ente Locale come

immobile strumentale all'esercizio di un'attività commerciale ai fini

dell'Imposta sul valore aggiunto;

u C u

Con la presente scrittura privata a ad ogni effetto di legge

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1

Il Comune, in qualità di proprietario, concede all'Associazione l'uso del locale comunale posto in VIALE ITALIA ed individuata in colore rosso nell'allegata planimetria per il periodo dal _____ al _____ alle condizioni di cui ai successivi articoli.

ART. 2

L' Associazione potrà utilizzare il locale comunale sopraindicato nei giorni e nelle ore indicate in calce al presente atto.

In presenza di fatti e circostanze gravi ed assolutamente imprevedibili al momento della stipula oppure in presenza di un reiterato o grave mancato rispetto degli impegni sottoscritti, ciascuna delle parti potrà altresì, previa diffida, recedere anticipatamente dalla presente convenzione, con comunicazione scritta adeguatamente motivata, efficace dal ricevimento della lettera raccomandata.

ART. 3

Il locale si concede esclusivamente per svolgere le attività proprie dell'Associazione con divieto di sublocazione e cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione d'uso. Le parti si danno reciprocamente atto che i locali sono di proprietà comunale, per cui il Comune ha il pieno titolo e diritto di utilizzare detti locali prioritariamente in caso di necessità.

Sono a carico dell' associazione le spese per tutte le utenze e le spese correnti connesse all'utilizzo dei locali. L'Associazione provvederà alla pulizia e al riordino del locale al termine di ciascun utilizzo, oltre che agli interventi di

manutenzione ordinaria (quali ad esempio sostituzione di lampadine).

ART. 4

In considerazione dell'attività svolta nei locali oggetto di concessione per l'utilizzo della struttura, è dovuto al Comune da parte dell'Associazione un canone orario stabilito in € 10,00 compreso iva.

Al pagamento della somma da corrispondere al Comune, dovrà essere provveduto entro il 31/01/2017 per l'importo dovuto per il periodo 01/10/2016-31/12/2016, mentre entro il 15/06/2017 per l'importo dovuto per il periodo 01/01/2017 – 31/05/2017.

L'inosservanza delle suddette obbligazioni non potrà in alcun caso essere giustificata dall'Affidatario come compensativa di eventuali contributi che il Comune debba erogare all'Affidatario medesimo e per l'espletamento di particolari attività di promozione e avviamento allo sport.

Si precisa che i conteggi effettuati dall'ente terranno conto delle note pervenute all'ufficio protocollo con le quali l'Associazione comunicherà l'eventuale non utilizzo della palestra.

Qualora l'Associazione non comunichi tali circostanze almeno 4 giorni prima, verrà accreditato alla stessa il costo per l'utilizzo della struttura anche nel caso che la stessa non sia stata effettivamente utilizzata, in quanto l'ente, non avvisato preventivamente, avrà comunque dovuto provvedere al riscaldamento dei locali.

ART. 5

I locali si consegnano in buono stato di conservazione ex-art. 1575 Cod. Civ., salvo prova contraria da fornirsi entro otto giorni dalla sottoscrizione. E' proibito all' Associazione, senza preventivo consenso scritto del Comune,

di eseguire mutamenti o migliorie nei locali e negli impianti in essi esistenti;

di porre fissi ed infissi nei muri.

E' altresì proibito all' Associazione di utilizzare il locale per attività di promozione, vendita o a qualunque altro scopo di lucro.

ART. 6

(IN CASO DI ASSOCIAZIONE NON REGISTRATA)

Il Sig. _____, a nome dell'Associazione è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per ogni e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata. Lo stesso Sig. _____ esonera ampiamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del Comune stesso.

OVVERO

(IN CASO DI ASSOCIAZIONE REGISTRATA)

L'Associazione è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per ogni e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata. L'Associazione esonera ampiamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del Comune stesso.

ART. 7

Il Comune si riserva la facoltà, per proprie comprovate esigenze, di stabilire dei cambiamenti negli orari di utilizzo dei locali, come indicato in calce alla presente convenzione.

ART. 8

L'inadempienza da parte dell' Associazione alle condizioni contenute

nella presente convenzione comporterà ipso iure la risoluzione del rapporto.

Ove il Comune dovesse consentire l'uso dei locali ad altri, questo avverrà in modo da non turbare l'attività di quelli già convenzionati, ai quali l'Amministrazione Comunale, per correttezza, si impegna a fornire debita comunicazione.

Art. 9

Entro dieci giorni dalla firma della presente convenzione o da eventuali variazioni successive, l'Affidatario comunicherà all'ufficio competente del Comune il nominativo del soggetto individuato quale "responsabile" e che come tale costituirà il referente per tutti i rapporti tra Comune e Affidatario in ordine all'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione.

Art. 10

Chiunque causi con la propria condotta dolosa o colposa danni alla struttura è tenuto a rifondere il relativo danno al soggetto tenuto a provvedere alla relativa riparazione.

Sarà compito del "responsabile" informare costantemente gli organi del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, degli eventuali danneggiamenti causati da terzi, dei provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.

Art. 11

Fanno carico al Comune tutte le opere di manutenzione straordinaria.

Al fine di consentire al Comune di programmare per tempo quanto di propria competenza, il "responsabile" dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto all'ufficio comunale competente ogni notizia utile ad evidenziare

situazioni che rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria.

Eventuali danni o disfunzioni imputabili all'omessa o ritardata comunicazione di cui sopra saranno addebitati all'Affidatario.

Art. 12

Previa autorizzazione scritta del Comune l'Affidatario potrà richiedere di apportare eventuali migliorie ai locali addossandosi, in tutto o in parte, i relativi costi.

Art. 13

E' facoltà dell'Affidatario recedere anticipatamente dal rapporto dandone preavviso di almeno tre mesi all'Ente e motivandone le ragioni.

L'affidamento può essere revocato da parte dell'Ente prima della scadenza prevista, al verificarsi di una delle seguenti condizioni e senza alcun compenso a titolo di indennizzo da parte della stessa:

- realizzazione di interventi sulla struttura senza il rispetto della normativa vigente e senza disporre delle autorizzazioni dell'Ente;
- mancata osservanza degli obblighi assunti con la convenzione;
- aver procurato danni;
- non fruibilità prolungata dell'immobile;
- rilevanti motivi di interesse pubblico che comportino la risoluzione parziale o totale del rapporto.
- mancato pagamento dei canoni o delle quote dovute.

ART. 14

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle altre leggi in vigore e degli usi e consuetudini locali in tema di locazioni.

Art. 15

Tutte le spese inerenti il presente contratto sono a carico dell'Affidatario.

L'Ente opta, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8) del Dpr. n. 633/72, così come modificato dall'art. 35, comma 8, lett. a), n. 1) del Dl. n. 223/06, convertito dalla Legge n. 248/06, per l'imposizione ai fini Iva del rapporto.

Il presente atto viene riconosciuto dalle parti contraenti perfettamente conforme alle loro volontà e viene dalle stesse letto e sottoscritto in segno di approvazione qui di seguito:

ORE SETTIMANALI DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA: n.

Letto, confermato e sottoscritto con accettazione espressa di tutti gli articoli.

IL RESPONSABILE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Letto, approvato e sottoscritto



IL PRESIDENTE
(Agostini Paolo)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Del Pianta Giuseppe)

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. _____ del 25.10.2016

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del comune, certifica che la presente deliberazione è ivi affissa il 25.10.2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò 25.10.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

CONTROLLO PREVENTIVO ED ANNOTAZIONI

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Comunicato ai capigruppo consiliari con nota n. 5760 del 25.10.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

Divenuto esecutivo in data _____ per decorrenza termini (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000).
Castel San Niccolò li



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

da trasmettere ai seguenti uffici: tecnico.